



**Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti**

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI - Div. 4
Viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma

**Prot. n. M_TRA/PORTI/855 PROT. EMERG.
Class. A.2.50**

Roma, 23 SETTEMBRE 2009

Alle **DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI**

**CAPITANERIE DI PORTO
LORO SEDI**

**UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
LORO SEDI**

**AUTORITA' PORTUALI
LORO SEDI**

e, per conoscenza

**AGENZIA DEL DEMANIO
VIA DEL QUIRINALE 30
ROMA**

**COMANDO GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SEDE**

**SEGRETERIA DELLA
CONFERENZA STATO-REGIONI
ROMA**

**CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
c/o CINSEDO
Via Parigi 11
00185 ROMA**

**ANCI
ROMA**

Oggetto: Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito.

Si fa seguito alle circolari n°47/5172755 in data 5 agosto 1996 e n°M_TRA/DINFR/7792 in data 31 luglio 2007, con le quali sono state impartite disposizioni in merito alla regolamentazione dei posti barca riservati alle unità in transito sia nell'ambito dei porti e degli approdi turistici in regime di concessione demaniale marittima che nei porti pubblici, o in parti di essi.

Sono pervenute a questa Amministrazione, infatti, nel corso di questa estate, ulteriori segnalazioni circa la mancata osservanza dell'obbligo dei concessionari di assicurare la predetta riserva di posti per le unità in transito.

Di qui la necessità e l'opportunità di tornare nuovamente sull'argomento al fine di richiamare le disposizioni impartite con le precedenti circolari e di fornire indicazioni per una più compiuta regolamentazione del transito delle unità nelle infrastrutture per la nautica da diporto a seguito di una nuova e più approfondita analisi degli aspetti che afferiscono alla trattazione della questione.

Un richiamo al riguardo, d'altronde, si rende ancor più indispensabile, atteso che, pur alla luce dell'evoluzione del quadro ordinamentale di riferimento previsto dal conferimento delle funzioni amministrative, sancito dal D.lgs 112/98 e successive modifiche e integrazioni e con la riforma del Titolo V della Costituzione e, segnatamente, dall'articolo 117 della stessa, sulle infrastrutture afferenti la navigazione da diporto, si rileva ancora una competenza delle locali Autorità Marittime incentrata sulla disciplina dei profili inerenti la "sicurezza marittima" in senso ampio, in quanto collegata all'utilizzo stesso delle strutture ricettive (senza trascurare la funzione del demanio marittimo come bene pubblico, che non può venire totalmente "azzerata", in questa fattispecie, dal rilascio del titolo concessorio).

Occorre, infatti, evidenziare che il mantenimento della riserva del 10% per l'ormeggio delle unità in transito non può non rientrare all'interno dei regolamenti degli ormeggi da approvarsi con Ordinanza del Capo del Circondario, pur trovando il presupposto nella naturale integrazione con la generale funzione amministrativa degli approdi da parte dell'Ente gestore o da parte del concessionario, che sono investiti per i seguenti profili:

- l'Ente gestore, in virtù dei compiti di indirizzo e regolamentazione delle attività oggetto di concessioni in ambito demaniale, nella fattispecie di portualità turistica, può imporre nell'ambito del titolo concessorio la previsione del citato 10% come elemento di disciplina della concessione, al fine di rafforzarlo con la mirata ed adeguata forza cogente del titolo stesso, essendo quest'ultimo espressione della volontà contrattuale dell'Ente concedente e del concessionario. Ne consegue che le Autorità concedenti (*Autorità portuali, Regioni, Comuni*) ben potranno provvedere a disciplinare la riserva del 10% con un provvedimento di ordine generale ed astratto, al fine, soprattutto, di attuare il proprio indirizzo programmatico e gestionale delle aree demaniali marittime derivante dall'attuato processo di decentramento amministrativo;

- per quanto concerne, invece, la posizione giuridica soggettiva del concessionario, è da rilevare che quest'ultimo, in quanto attributario di una concessione da parte di una

pubblica Amministrazione, ne assume per taluni versi la natura di sostituto e, pertanto, relativamente ai pubblici poteri trasferitigli in forza del provvedimento concessorio, è tenuto ad attuare la gestione delle aree demaniali marittime nel rispetto di una previsione di riserva del 10% per i posti barca in transito.

Atteso quanto sopra, pertanto, pur volendo ascrivere l'obbligo della riserva del 10% alle unità di transito nell'ambito della suddetta funzione gestoria delle aree e degli specchi acquei su cui insistono strutture per la nautica da diporto, non può essere sottovalutato il ruolo delle Autorità Marittime, titolari di una posizione di garanzia di livello generale sulla corretta fruibilità dei beni demaniali ed, ancor più, sulle attività connesse alla sicurezza della navigazione, che costituisce una delle funzioni primarie delle strutture per la nautica da diporto ed è indubabilmente materia riservata allo Stato.

Ne deriva che, nell'ambito della gestione di un approdo turistico, non si può prescindere dall'acquisire un parere della competente Autorità Marittima in merito alla riserva del 10% degli ormeggi per le unità in transito, tenuto altresì conto dell'ubicazione geografica dell'approdo, delle rotte di traffico della nautica da diporto, e della distanza dagli altri approdi turistici.

Da quanto precede deriva l'opportunità che l'attività istituzionale di vigilanza lungo le coste comprenda una adeguata intensificazione dell'esercizio dei poteri di polizia marittima finalizzati all'accertamento delle violazioni delle norme che regolano la navigazione da diporto, con particolare riguardo anche al rispetto delle disposizioni della riserva del 10% dei posti barca alle unità in transito.

A ciò è da aggiungersi che l'inserimento nel titolo concessorio di apposita clausola speciale di rinvio alle prescrizioni dell'ordinanza approvativa del regolamento degli ormeggi degli approdi può costituire un ulteriore elemento di riconoscimento della relazione tra la sicurezza della navigazione e l'utilizzo del bene demaniale.

Al fine, inoltre, di assicurare l'effettiva e riconoscibile disponibilità dei posti barca destinati agli utenti in transito è opportuno prevedere l'individuazione di detti posti riservati mediante apposita ben visibile segnaletica.

Le descritte modalità d'azione non paiono altresì in contrasto, costituendone piuttosto corollario, con il principio di leale collaborazione tra l'Autorità Marittima e gli Enti cui sono state conferite le funzioni sul demanio marittimo, dovendosi considerare la relazione che intercorre tra i due soggetti come operante in senso bilaterale ed in condizioni di piena reciprocità, tale che anche gli Enti gestori non possono sottrarsi alla necessità di inserire le scelte da adottarsi sul territorio nel contesto di una piena cooperazione con le Autorità Marittime, qualora possa sussistere pregiudizio per l'interesse dello Stato.

In quest'ultimo caso, in una corretta dialettica amministrativa, le Autorità Marittime dovranno mettere in condizione le Autorità concedenti di disporre di un quadro sempre aggiornato degli esiti delle attività di polizia condotte nella fattispecie in esame, tenuto conto che le violazioni accertate a carico del concessionario per l'inosservanza della prevista riserva del 10% in favore delle unità in transito ben potranno operare effetti all'interno del rapporto che intercorre tra Ente concedente e concessionario e configurare inadempimenti suscettibili, in caso estremi (*es. reiterazione*) di essere valutati ai fini della comminatoria della decadenza prevista dall'articolo 47 del Codice della Navigazione.

La presente linea di indirizzo integra le precedenti disposizioni e sostituisce quelle in contrasto.

L'ANCI e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome sono pregati di voler dare opportuna informativa circa i contenuti della presente nota rispettivamente ai Comuni costieri e alle Regioni interessate.

Le Direzioni Marittime sono pregate di procedere, con ordinaria tempestività, soprattutto agli inizi della stagione estiva, a tenere mirati incontri con i propri Uffici Circondariali marittimi dipendenti per una analisi uniforme del presente dispaccio, affinché gli stessi possano offrire agli Enti gestori del demanio marittimo ed ai rappresentanti dell'utenza, con una adeguata e fattiva attività di raccordo amministrativo, gli indirizzi per garantire la riserva di posti barca alle unità in transito nelle infrastrutture dedicate alla nautica da diporto.

**F.to Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo**